



DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE SATELLITE A SERVIZIO DELLA S.C. DI ONCOLOGIA MEDICA.

1. PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre del Commissario Straordinario n. 735 del 22/11/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i ~~“per la realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica”~~.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi degli artt. 60, 36, commi 2 e 9-bis e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al netto degli oneri e i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi per la manodopera, ex L.R. Umbria n. 3/2010, previa individuazione della soglia di anomalia in base ai criteri di cui ai commi 2, 2-bis o 2-ter dell'art. 97, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 del citato articolo.

Luogo di esecuzione: S.C. Oncologia-Medica

CUP: I47H16000770007 – **CIG:** 80937738G4

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Ing. Marco Serini

Pubblicazione Bando di gara: G.U.R.I. n. 147 del 16/12/2019.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Disciplinare Telematico
- 4) Timing di gara
- 5) Modello Domanda di partecipazione
- 5.1) Modello assolvimento imposta di bollo
- 6) D.G.U.E. (modello presente in piattaforma)
- 7) Modelli dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (RTP o Consorzi costituiti e ausiliari)
- 8) Modello dichiarazione integrativa al D.G.U.E. (sub-appaltatori)
- 9) Modello dichiarazione Impresa ausiliaria
- 10) Modello dichiarazione impegno a costituire ATI
- 11) Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190, approvato con Deliberazione del D.G. n.94/2016;
- 12) Codice etico e di comportamento aziendale approvato con Delibera del D.G. n. 544 del 2014
- 13) Schema di contratto
- 14) Modello informativa
- 15) Documentazione tecnica (Progetto esecutivo)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in

corso” all’interno della sezione “Allegati” della scheda dedicata alla procedura di gara. Tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata sulla piattaforma con le modalità indicate nel disciplinare telematico di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti attraverso la Sezione “Chiarimenti”, entro il termine perentorio indicato nel timing di gara.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti” del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato nella sezione “Doc. Gara - Allegata” (presente all’interno della scheda telematica di gara).

Si evidenzia che l’Azienda potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, all’atto della registrazione in Piattaforma, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici se inoltrate attraverso la piattaforma si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di mail PEC inserito in fase di registrazione/abilitazione sulla piattaforma.

N.B. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso è a carico dell’operatore economico e si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

In caso di necessità, l’indirizzo di recapito della stazione appaltante è il seguente:
aosptermi@postacert.umbria.it

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante e variati, a cura dell’operatore stesso, anche sulla piattaforma Net4market; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis) e 2-ter) del citato art. 97.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si procederà al calcolo della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis), del Codice solamente "ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

Comunque non si procederà all'esclusione automatica, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.

Resta salva la facoltà prevista dal comma 6 dello stesso art. 97.

4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA e COSTI DELLA MANODOPERA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- a. **Luogo di esecuzione:** S.C. Oncologia Medica Azienda ospedaliera S. Maria di Terni
- b. **Oggetto dei lavori:** realizzazione padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica
- c. **Importo complessivo dell'appalto** (compresi oneri e costi per la sicurezza e costi della manodopera: Euro **986.400,96** (Novecentoottantaseimilaquattrocento/96)
- d. **Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:** euro 20.950,71 (Ventimilanovecentocinquanta/71);
- e. **Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:** euro 50.225,42 (Cinquantamiladuecentoventicinque/42);
- f. **Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:** euro 289.487,69 (Duecentoottantanovemilaquattrocentoottantasette/69);
- g. **Importo dell'appalto soggetto a ribasso:** euro 625.573,95 (Seicentoventicinquemilacinquecentosettantatre/95)
- h. **Tipologia lavori:** a corpo
- i. **Criterio di aggiudicazione:** criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al netto degli oneri e i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi per la manodopera ex L.R. Umbria n. 3/2010.
- j. **Lavorazioni** di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Cat.	Class.	Qualif. Obblig	Importo (euro)	%	Prevalente o Scorporabile	Sub-appaltabile	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	III	SI	752.516,35	76,20	Prevalente	Nei limiti di legge (40%)	SI
Impianti tecnologici	OG11 "SIOS"	I	SI	233.884,61	23,80	Scorporabile	Nei limiti di legge (30%)	NO

Qualificazione SIOS: La categoria OG11 è eseguibile in proprio da operatore con qualificazione adeguata; diversamente, quest'ultimo ha l'obbligo di costituire un RTOE per coprire come minimo il 70% del suo importo, dichiarando contemporaneamente il subappalto del residuo 30%.

5. DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **305** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) ~~gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;~~
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, ~~tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura~~ di ~~impresa.~~
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110, commi 4 e 5 del D.lgs n. 50/2016 (come novellato dalla Legge n. 55/2019) per le imprese che hanno depositato la domanda di concordato (in bianco o con riserva) ma non hanno ancora ricevuto il decreto di ammissione di cui all'articolo 163 del R.D. 267/1942 è sempre necessario, previa autorizzazione del Tribunale e acquisito il parere del commissario giudiziale, l'avvalimento dei requisiti (definito "avvalimento rinforzato"); mentre, per le imprese ammesse al concordato preventivo dopo, quindi, il decreto di apertura al concordato, non necessita alcun avvalimento ma la partecipazione alle gare deve essere autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

~~Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.~~

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA - PROFESSIONALE

a) Possesso dell'Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità nella categoria prevalente OG1 class. III e nella categoria scorporabile OG11 class I. Ciò, in base all'art. 84, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui *"Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC"*.

b) Possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 207/2010 (parte ancora in vigore) attestato nella SOA per la categoria OG1 (class. III). Qualora non risulti espressamente riportato nell'attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetto accreditato, i concorrenti dovranno produrre a **pena di esclusione** copia fotostatica dichiarata conforme all'originale, di tale dichiarazione.

(La norma ISO 9001:2015 è stata pubblicata il 23 settembre 2015 e in virtù di ciò trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione dell'edizione finale tutte le certificazioni rilasciate ai sensi della ISO 9001:2008 hanno cessato la loro validità).

In caso di ATI la certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta: se verticale: dal solo mandatario in quanto componente che esegue la prestazione per la quale sussiste l'obbligo (dalla classifica III in poi); se ATI orizzontale (es. il mandatario possiede la cat. OG1 in classifica II e il mandante OG1, class. I e OG11 class. I, oppure il mandatario la OG1 class. II e OG11 class. I mentre il mandante OG1 class. I) coprendo comunque con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto ed eseguendo ciascun componente lavori per importi compresi nella class.

II, possono partecipare alla gara anche se privi del requisito della certificazione di qualità aziendale, il cui possesso non è obbligatorio per la classifica I o II in possesso delle due imprese che costituiscono l'ATI. Si evidenzia che in caso di ATI l'Anac, precisando che tale obbligo non è connesso all'importo dei lavori ma alla classifica delle attestazioni, ha stabilito che l'obbligo di dimostrare il possesso del "requisito qualità" sussiste solo quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richiede una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (ora 9001:2015) sia divenuto obbligatorio, ovvero a partire dalla classifica III e, quindi per rimpporti superiori ad €. 516.457,00.

La dichiarazione attestante il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere omessa presentando direttamente l'Attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica corrispondenti alle lavorazioni di cui sopra ~~(anche in copia sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).~~

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come prevalenti, le mandanti quelle indicate come scorporabili.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestato SOA per la categoria **OG1**, **avvalendosi delle capacità di altri soggetti**, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'[articolo 80](#) nonché il

possesto dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'[articolo 80, comma 12](#), nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione (in originale o copia autentica) il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e del decreto del M.I.T. n. 248/2016 la Categoria **OG11** – nel caso di specie “superspecialistica” (S.I.O.S) in quanto di “rilevante complessità tecnica” poiché di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori - non è essere suscettibile di avvalimento.

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, **l'avvalimento** può avere ad oggetto anche la **certificazione di qualità** aziendale di cui la concorrente sia priva. In tal caso, rientrando nella tipologia dell'avvalimento c.d. “operativo”, *“occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquistare la certificazione di qualità”* (CdS n. 6551/2018).

10. SUBAPPALTO

Ai sensi del comma 4, lett. b), dell'art. 105, del D.lgs. n. 50/2016, ove voglia procedere al subappalto nei limiti di legge, il concorrente deve produrre **una dichiarazione nella quale devono essere indicati i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o affidare in cottimo.**

Ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 50/2016, l'eventuale **subappalto** per la Cat. OG1 non può superare la quota del **40 per cento** dell'importo complessivo del contratto.

Per i lavori relativi alla categoria OG11, trattandosi nel caso di specie di lavorazioni “superspecialistiche”, l'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del 30% dei medesimi e tale quota, ai sensi del Decreto del M.I.T. n. 248/2016, non si computa ai fini del raggiungimento del limite del 40% complessivo del contratto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad €. 19.728,02, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice (se al 50% pari ad €. 9.864,01).
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, **dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione**

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le **altre riduzioni** previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È **sanabile, mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, oppure una garanzia provvisoria costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dei luoghi NON è obbligatorio.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 80,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti dovranno caricare tutta la documentazione richiesta perentoriamente – e cioè a pena di non ammissione alla gara entro e non oltre le ore 13:00 del 10/01/2020 secondo le tempistiche riportate nel timing di gara.

La Documentazione dovrà pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico secondo le modalità stabilite nel Disciplinare Telematico e con le tempistiche indicate nel timing di gara.

L'offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così composta:

- Documentazione amministrativa
- Offerta economica

~~Per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura si rimanda alle indicazioni riportate nel "Disciplinare Telematico di Gara" (Allegato al Disciplinare di gara) e nel Timing di Gara (Allegato al Disciplinare di gara)~~

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere fornite dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la

validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione ~~la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.~~ **La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:**

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono **sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano **preesistenti e comprovabili** con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono **sanabili**, solo se **preesistenti e comprovabili** con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono **sanabili**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload) la seguente Documentazione Amministrativa:

1) Domanda di partecipazione;

1.1) Assolvimento imposta di bollo;

2) Modello Informativa privacy;

3) D.G.U.E. (compilare come da successivo art. 16.2);

4) le dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (es. dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATI) in relazione alle diverse forme di partecipazione (compilare come da successivo art. 16.3);

5) Attestazione S.O.A. nella categoria prevalente OG1 class. III e nella categoria scorporabile OG11 class I e, se non indicata nella SOA, certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 per la categoria OG1 (class. III), nei modi di cui al Punto III.1.2 del Bando e dell'art. 8.2, lett. a) e b) del presente Disciplinare di gara;

5) nonché la Documentazione a corredo (Procura (eventuale), Patto di Integrità, PassOE, Garanzia provvisoria, Contributo ANAC).

Per tutti i dettagli relativi alle modalità di caricamento si rimanda all'Allegato al Disciplinare di gara (Disciplinare telematico di gara). Per le tempistiche di caricamento si rimanda all'Allegato al Disciplinare di gara (Timing di gara).

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di impresa singola, dall'impresa;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2-DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il sistema permette la compilazione del DGUE mettendo a disposizione l'apposito form presente nella scheda di gara, sezione "DGUE". Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento stesso prima del caricamento sulla piattaforma.

Tale file .pdf dovrà essere caricato all'interno della cartella di documentazione amministrativa con le modalità e le tempistiche previste dal "Timing di gara".

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 0;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – Ved. Par. 16.3 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ~~«6»~~ ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2, lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.2, lett. a) e b) del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 8.2, lett. b) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di impresa singola singolo, dall'impresa;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3-DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 - Dichiarazioni integrative

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente secondo i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. n. 19 aprile 2017 n. 56 ed alla legge n. 12/2019) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (Integrazioni al DGUE);
2. dichiara i seguenti dati (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, Codice):
 - Per gli operatori economici singoli**
 - a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
 - Per gli operatori economici associati (ATI)**
 - b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i gli operatori economici associati;
 - c. requisiti (estremi di iscrizione C.C.I.A.A.) di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016
 - Per le società**
 - d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - Per i consorzi stabili**
 - e. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta il **patto di integrità** pubblicato sul sito www.aospterni.it e allegato alla documentazione di gara (all. n. 6), (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
5. dichiara di essere **edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con Delibera n.544 del 2014, pubblicato sul sito www.aospterni.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. dichiara l'insussistenza dell'esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 (piani individuali di emersione);
8. dichiara di non presentare offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o Gruppi;
9. dichiara, in riferimento alla presente gara, di non avere in corso e non intendere attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

10. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della prestazione, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;
11. dichiara di non incorrere nei divieti di cui all'articolo 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
12. di aver preso conoscenza e visione del luogo ove debbono eseguirsi i lavori, del Capitolato Speciale di Appalto, del computo metrico e di tutti gli elaborati facenti parte del progetto, della viabilità d'accesso, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire nella esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, tali da considerare congrua l'offerta fatta e che la stessa tiene conto degli oneri e dei costi previsti per i piani di sicurezza;
13. di ritenere, ~~previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario,~~ incondizionatamente eseguibile il progetto e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, accettando tutte le condizioni contenute nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione tecnica ad esso allegata;
14. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito,
15. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
16. ~~di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio con indicazione della Partita I.V.A. e Codice Fiscale, la forma giuridica attuale, la sede e il settore di attività, il numero di fax e/o; nonché, limitatamente alle Società, la data di costituzione, il capitale sociale in Euro, la durata della Società e il contratto collettivo di lavoro applicato.~~
17. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
18. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo attuato con il D.lgs n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

19. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 19, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della ~~domanda di partecipazione, preferibilmente secondo i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.~~

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di operatori economici associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

16.3.1.2 - Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 19**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai **nn. da 1 a 19**;

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 4** (protocollo di legalità); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 18** (privacy) e, ove pertinente, **n. 19** (concordato preventivo);

La rete di cui al presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 4** (protocollo di legalità); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 18** (privacy) e, ove pertinente, **n. 19** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai **n. 1** (integrazioni al DGUE) **n. 2** (elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale) e **n. 18** (privacy)

Le dichiarazioni di cui ai predetti punti, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, preferibilmente secondo i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

16.3.1.3 - Attestazione **S.O.A.** nella categoria prevalente OG1 class. III e nella categoria scorporabile OG11 class I e, se non indicata nella SOA, certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9001:2015** per la categoria **OG1 (class. III)**, nei modi di cui al Punto III.1.2 del Bando e dell'art. 8.2, lett. a) e b) del presente Disciplinare di gara

16.3.2-Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della **procura** [e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".
2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il **PASSOE** relativo all'ausiliaria;
3. ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC pari ad € 80,00;
4. **patto di Integrità** allegato alla documentazione di gara (all. n. 6) (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190) sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale Rappresentante del concorrente; in caso di ATI il patto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ogni componente il raggruppamento; se avvalimento, anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
5. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata, se dovuta, dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

6. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

16.3.3-Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls) dovrà essere formulata, **a pena di esclusione**, secondo le modalità previste dal Disciplinare telematico di gara e secondo le tempistiche previste dal Timing di gara e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) **la percentuale di ribasso sull'importo dei lavori ribassabili** (importo posto a base di gara, esclusi oneri e costi della sicurezza e della manodopera), da affidare "a corpo" (Artt. 59 D.lgs. n. 50/2016 e 43, commi 6 DPR n. 207/2010)
- b) **i costi aziendali del concorrente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- c) **i costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

N.B.: E' CAUSA DI ESCLUSIONE la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, non è sanabile con il soccorso istruttorio (C.d.S n. 815 e 5513 del 2018)

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate nel Disciplinare telematico di gara

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

Per tutti i dettagli relativi alle modalità di caricamento si rimanda all'Allegato al Disciplinare di gara (Disciplinare telematico di gara). Per le tempistiche di caricamento si rimanda all'Allegato al Disciplinare di gara (Timing di gara).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori ribassabili, al netto degli oneri e dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, ex L.R. Umbria n. 3/2010, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95 del D.lgs. n. 50/2016.

19. AVVERTENZE

- 1) La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata degli obblighi

sanciti nel presente disciplinare di gara e nello schema del contratto, nonché di quanto previsto dalla legislazione in materia.

- 2) Non si farà luogo a gara di migioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- 3) La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente in sala.
- 4) Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché la stessa sia stata giudicata valida.
- 5) È in facoltà dell'Azienda Ospedaliera avvalersi della disposizione dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della **consegna immediata dei lavori** anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
- 6) ~~Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, non aventi rispondenza alle condizioni previste negli atti di gara o in aumento.~~
- 7) Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 è prevista **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016, salva la facoltà di cui al comma 6, ult.cpv, del citato articolo.**

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, 2-bis o 2-ter del Codice ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Non si procederà all'esclusione automatica, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci

I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

- 8) **MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE** (art. 105, comma 6, ult. cpv Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.): la verifica dei requisiti in capo all'appaltatore sarà effettuata tramite il sistema AVCPASS messo a disposizione dall'ANAC in base alle tempistiche dello stesso sistema, comunque non superiori a 30 giorni dalla richiesta.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore, inerenti **l'assenza** di gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV-), art. 4.3, lett. a) mediante:

- accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dagli eventuali sub appaltatori, inerenti **la presenza** di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale oppure nel caso sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV-), art. 4.3, lett. b) e art. 4.4, mediante:

➤ acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

- 9) **Garanzia definitiva:** l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva in misura pari al 10% del

corrispettivo contrattuale (ex art. 18, comma 4, Regolamento Aziendale approvato con Delibera D.G. n. 476/2017) e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, cui si applicheranno le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 dello stesso Decreto. Detta garanzia dovrà essere prestata nelle forme di cui al D.M. MISE 31/2018.

10) Coperture assicurative per i lavori pubblici: l'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, decorrente dalla data di consegna dei lavori stessi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le somme assicurate, ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 sono corrispondenti all'importo del contratto stesso; mentre, il massimale per la R.C.T. dovrà essere pari ad almeno 500.000,00 Euro.

11) L'Azienda Ospedaliera corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

12) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

13) **SOCCORSO ISTRUTTORIO** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione** che siano stati **costituiti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

NOTA BENE: *l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti*

richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

14) Ulteriori CAUSE DI ESCLUSIONE.

- ✓ nei casi in cui ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi tassativi fissati dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e nei casi specificati dalla Determinazione Avcp n. 4/2012 integrata e modificata dalla Determinazione ANAC n. 1/2015, e della Determinazione ANAC n. 227/2016 in ordine alla "legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui, gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità", come espressamente disposto nella Delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016, da intendersi integralmente richiamate;
- ✓ in caso di omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza interni e /o i costi della manodopera previsti dall'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto strettamente afferenti all'offerta economica per la quale l'art. 83, comma 9 citato esclude espressamente il soccorso istruttorio.
- ✓ qualora il concorrente non dichiari di volersi avvalere del sub-appalto nelle ipotesi in cui questo integri la fattispecie del subappalto "qualificato", ossia sia necessario per coprire l'eventuale requisito di qualificazione mancante.

~~Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.~~

15) IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19.1 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017 **il contratto** di cui alla presente procedura di gara verrà formalizzato in modalità elettronica mediante scrittura privata, secondo le modalità previste dalle Linee Guida sulle "modalità di gestione dei contratti elettronici", sancite dall'Accordo tra Governo, Regioni e Comuni del 05/12/2013 relativamente alla sottoscrizione a distanza del contratto medesimo. In tal caso, il pagamento dell'imposta di bollo sarà pari a n. 1 contrassegno telematico da €. 16,00 ogni 100 righe del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto, in base alla Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Relativamente all'assolvimento dell'**imposta di bollo ex DPR n. 642/1972**, dato che in base alle Linee Guida della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5/12/2013 "*il contraente dovrà presentare prima della firma del contratto i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di cui all'art. 3, lett. a) del DPR n 642/1972*", la Ditta si dovrà munire di dette marche da bollo prima di firmare digitalmente il contratto, (poiché la data della marca deve essere antecedente o corrispondente alla data di sottoscrizione) e consegnarle alla S.A. affinché questa li possa poi apporre sulla copia analogica (cartacea) del contratto che verrà conservata agli atti dell'Azienda.

In alternativa alla consegna della marca da bollo (contrassegno telematico) la Ditta potrà assolvere tale onere in modo virtuale secondo la normativa vigente.

Ai fini fiscali, si dichiara che la prestazione di cui al contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

16) Dopo l'espletamento della gara, l'affidatario dovrà inoltrare tutta la documentazione occorrente

per la stipulazione del contratto di appalto entro 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima.

17) Ai sensi del D.lgs n. 81/2008, la ditta aggiudicataria è tenuta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, a redigere e consegnare all'Azienda Ospedaliera:

- Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento (se predisposto dall'Azienda)
- Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

18) L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 13/08/2010 n. 136, ivi comprese quelle previste dall'art. 3 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno **15/01/2020 alle ore 10:00** presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria, Tristano di Joannuccio 1 – Terni, si procederà - in seduta pubblica - all'espletamento della gara, nel corso della quale saranno effettuati gli adempimenti di seguito indicati:

- 1) Verifica della tempestività dell'invio telematico della documentazione (amministrativa ed economica) entro il termine indicato nella lettera invito;
- 2) Apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa e conseguente verifica della produzione della documentazione amministrativa richiesta dalla *lex specialis* di gara; ammissione degli operatori alla gara, fatta salva l'eventuale necessità di attivare la sub procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni;
- 3) Comunicazione tramite PEC, ai soli operatori economici ammessi al prosieguo della gara, della data e ora di inizio e fine upload dell'offerta economica telematica SchemaOfferta_.xls
- 4) Apertura delle offerte economiche e applicazione del criterio di cui ai commi 2 o 2-bis dell'art. 97 del Dlgs 50/2016 (a seconda che il numero delle offerte ammesse sia, rispettivamente, pari o superiore a 15 o inferiore a 15) mediante l'apposita funzione messa a disposizione della piattaforma telematica;

Si procederà, quindi, all'individuazione dell'offerta con il minor prezzo (**in ragione del maggior ribasso non anomalo**), a favore della quale verrà dichiarata la proposta di aggiudicazione.

Nel caso risultino migliori due o più offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio pubblico tra le stesse.

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, ma solo i titolari delle ditte offerenti o rappresentanti legali o persone munite di delega speciale/o apposita delega, hanno diritto di parola e di mettere a verbale osservazioni.

L'Azienda si riserva di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data nel caso in cui nel corso della seduta pubblica si rendessero necessarie consulenze, pareri o chiarimenti o anche di non dar luogo alla gara, senza che i concorrenti possano avanzare pretese a riguardo.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla formale approvazione con apposito atto del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La **stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata" secondo la modalità prevista dalle Linee Guida sulle "modalità di gestione dei contratti elettronici", sancite dall'Accordo tra Governo, Regioni e Comuni del 05/12/2013 relativamente alla sottoscrizione a distanza del contratto medesimo.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti ~~continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.~~

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.058,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), in ordine al presente procedimento si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l'appalto dei servizi e le modalità di trattamento degli stessi ineriscono le procedure in atto presso questa Azienda Ospedaliera;
- b) il conferimento dei dati si configura come onere, in quanto se il concorrente intende partecipare alla gara deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente, con la conseguenza che un eventuale rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'Azienda coinvolto nel procedimento, 2) coloro che partecipano alla gara quando questa si svolge in seduta pubblica, 3) ogni altro soggetto vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dagli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è questa Azienda Ospedaliera in persona del suo Legale Rappresentante, il Direttore Generale.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, noto con l'acronimo DPO, è l'avv. Giuseppina Ferraro, Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Azienda.

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE E/RUP

Ing. Marco Serini

